

ACCORDO DI PROGRAMMA BIENNALE

2016-2017

tra

la Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata anche Provincia o PAT, con sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal Presidente, Ugo Rossi, nato a Milano (MI) il 29 maggio 1963, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____

e

EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, di seguito denominata anche EURICSE, con sede a Trento, in via San Giovanni, 36, codice fiscale 96080180225 e partita IVA 02111260226, rappresentata da Carlo Borzaga, nato a Cavareno (Trento) il 23 ottobre 1948 a ciò autorizzato dal

nel verbale n. _____ di data _____

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge Provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. (legge sulla ricerca) prevede l'attuazione da parte della Provincia di una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale;
- l'articolo 4 della LP 14 del 2005 prevede la realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono ammessi a concorrere, fra gli altri, tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;
- l'art. 16 della LP 14 del 2005 prevede che la Provincia, in coerenza con il Programma pluriennale della ricerca, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione mediante la stipulazione di Accordi di Programma con l'Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, per realizzare interventi

o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse, come disciplinato dall'articolo 21 della stessa legge LP 14 del 2005;

- EURICSE è una Fondazione senza scopo di lucro che realizza e promuove attività di ricerca e studio, allo scopo di favorire e diffondere la riflessione su caratteristiche e specificità delle imprese cooperative, delle imprese sociali e, più in generale, delle organizzazioni senza scopo di lucro, analizzando in particolare il loro contributo allo sviluppo economico e sociale, in una prospettiva internazionale e multidisciplinare. La Fondazione si prefigge, inoltre, la diffusione dei risultati della propria ricerca attraverso attività di divulgazione all'interno della comunità scientifica e di formazione;
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015, ha approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura che individua gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento, le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale e i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca;
- EURICSE ha presentato alla Provincia un Programma di attività avente per oggetto *“Teorie e dinamiche delle imprese cooperative e sociali - Proposta di Accordo di Programma Euricse – Provincia Autonoma di Trento, 2016-2017”*, da svolgere nel biennio 2016-2017 con il sostegno finanziario della Provincia;
- il Programma pluriennale della ricerca prevede, tra le sue aree prioritarie, quella denominata *“Scienze umane e sociali”*, nonché, tra le dimensioni strategiche, quella denominata *“Innovazione sociale”*. Le attività proposte da EURICSE nel Programma rientrano in questi ambiti ed, inoltre, possono costituire un elemento di rafforzamento del sistema cooperativo trentino;
- il Comitato per la ricerca e l'innovazione della Provincia autonoma di Trento ha esaminato il Programma di attività presentato da EURICSE nella seduta del 05 febbraio 2016 ed ha espresso parere favorevole
- il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura prevede che può essere attivato lo strumento dell'Accordo di Programma con singoli organismi di ricerca presenti sul territorio provinciale, rispettando criteri di qualità scientifica o di ricaduta sul territorio provinciale;
- la Provincia intende sostenere le attività di EURICSE contenute nel documento *“Teorie e dinamiche delle imprese cooperative e sociali - Proposta di Accordo di Programma Euricse – Provincia Autonoma di Trento, 2016-2017”* attraverso

l'approvazione di un Accordo di Programma, in quanto esse possono avere una ricaduta sul territorio;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. _____ del _____ ha autorizzato la stipulazione del presente Accordo di Programma;
- ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, la documentazione antimafia è stata acquisita;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Programma di attività 2016-2017

1. Le Parti concordano di garantire adeguato sostegno alla realizzazione delle attività indicate nel documento "*Teorie e dinamiche delle imprese cooperative e sociali - Proposta di Accordo di Programma Euricse – Provincia Autonoma di Trento, 2016-2017*" (di seguito anche "Programma di attività"), allegato al presente Accordo (Allegato A).
2. La realizzazione del Programma di attività è a cura di EURICSE che si deve relazionare con la struttura provinciale competente in materia di ricerca.
3. Il finanziamento provinciale per il Programma di attività è pari a 900.000,00 Euro, come indicato nel "*Piano finanziario 2016-2017* " allegato al presente Accordo (Allegato B), a fronte dei costi complessivamente previsti pari 1.350.000,00 Euro.
4. Le Parti concordano di designare, quale Responsabile Esecutivo delle attività indicate nel Programma di cui all'Allegato A), il Prof. Carlo Borzaga.
5. Al Responsabile Esecutivo competono:
 - a) la responsabilità dell'impostazione, dell'organizzazione ed esecuzione delle attività del Programma;
 - b) la cura della qualità e dell'omogeneità interpretativa dei risultati;
 - c) la responsabilità della gestione del piano finanziario del Programma di attività;
 - d) la redazione delle relazioni intermedie e finale sulle attività svolte.

Articolo 3

Partecipazione al Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo

1. EURICSE si impegna a partecipare, a titolo gratuito, con un proprio rappresentante, alle riunioni del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo (istituito dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia del 28 marzo 2014, n. 4-6 Leg. e nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 792 del 26 maggio 2014 e successive modificazioni e integrazioni), qualora questa partecipazione sia espressamente richiesta dal Presidente del Comitato e/o dai coordinatori dei Sottocomitati che lo compongono.

Articolo 4

Finanziamento provinciale

1. Le Parti si impegnano a sostenere i costi necessari per la realizzazione del Programma di attività – Allegato A) – pari a 1.350.000,00 Euro, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) EURICSE contribuirà alla realizzazione del Programma di attività con un sostegno complessivo di 450.000,00 Euro, in termini di personale e assunzione diretta di parte dei costi; EURICSE si impegna altresì a mettere a disposizione le infrastrutture necessarie indicate nel Programma di attività;
 - b) la Provincia si impegna a sostenere le attività del Programma di attività con un contributo finanziario di 900.000,00 Euro, pari al 67% arrotondato del costo complessivo del Programma stesso.
2. Il finanziamento della Provincia di cui al punto precedente dovrà essere utilizzato a fronte dei costi concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività autorizzate, senza alcuna sovrapposizione tra le attività di studio e le attività di formazione e promozione della cultura cooperativa e sostenuti nel periodo di vigenza del presente Accordo.
3. I costi coperti dai finanziamenti provinciali non possono in alcun modo essere rendicontati anche ad altre strutture provinciali e ad altri soggetti, pubblici o privati, e viceversa.
4. Il finanziamento della Provincia deve intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione EURICSE ed è utilizzato dalla Fondazione per il finanziamento delle attività del “Programma” nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Articolo 5

Modalità di erogazione del finanziamento provinciale

1. Le Parti concordano le seguenti modalità di erogazione, da parte della struttura competente in materia di ricerca, per l'attività del Programma di cui all'Allegato A):
 - ✓ un acconto, pari al 50% del piano finanziario riferito al primo anno del Programma di attività, potrà essere liquidato, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia, previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione acconto, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini dell'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto;
 - ✓ il saldo del primo anno, pari al saldo dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili e quanto già erogato dalla Provincia come acconto sul primo anno, nei limiti del contributo provinciale concesso, sarà liquidato, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia, previa verifica della rendicontazione intermedia e valutazione sulla relazione delle attività svolte nel primo anno di attività;
 - ✓ un acconto, pari al 50% del piano finanziario riferito al secondo anno del Programma di attività (2017), potrà essere richiesto da EURICSE dopo l'avvio delle attività dell'anno di riferimento. La liquidazione avverrà, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia, previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione acconto, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini dell'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto;
 - ✓ il saldo finale, nei limiti del finanziamento concesso, pari alla differenza tra quanto complessivamente rendicontato e ritenuto ammissibile e quanto già liquidato dalla Provincia, sarà liquidato, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia, previa valutazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione della Provincia sulla relazione finale delle attività svolte. In caso di parere non positivo si applica quanto previsto dal seguente articolo 7.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione

1. Le Parti concordano, per quanto attiene le attività del Programma di cui all'Allegato A), le seguenti modalità di rendicontazione:
 - a) Rendicontazione intermedia: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello solare di riferimento, EURICSE è tenuto a presentare:

- la rendicontazione dei costi sostenuti e delle eventuali entrate rimosse registrati in contabilità, sottoscritta dal Responsabile amministrativo dell'ente e dal Responsabile Esecutivo del Programma di attività;
 - la relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo, che descrive il livello di realizzazione degli interventi e dei progetti previsti per l'anno di riferimento, deliverables ottenuti, pubblicazioni, sottoscritta dal Responsabile Esecutivo del Programma di attività;
- b) Rendicontazione finale: entro il 31 marzo 2018 (ovvero 3 mesi dalla conclusione dell'Accordo, fissata per il giorno 31 dicembre 2017, fatta salva eventuale proroga), EURICSE è tenuto a presentare:
- la rendicontazione dei costi sostenuti e delle eventuali entrate rimosse, registrati in contabilità ed effettivamente pagati e riscossi entro i termini per la rendicontazione, sottoscritta dal Responsabile Amministrativo dell'Ente e dal Responsabile Esecutivo del Programma di attività;
 - la relazione finale, sottoscritta dal Responsabile Esecutivo del Programma di attività, che descrive la realizzazione dei progetti e/o interventi, in relazione agli obiettivi e alla tempistica definiti nell'Accordo, deliverables ottenuti, pubblicazioni, ecc.;
 - il provvedimento dell'organo competente (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che dà atto dell'avvenuta realizzazione delle attività del Programma di attività e approva il rendiconto dei costi sostenuti e delle eventuali entrate rimosse ai sensi di quanto previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e ss.mm. per i soggetti pubblici (essendo EURICSE un soggetto “sostanzialmente pubblico”);
 - la relazione dell'organo di revisione dell'ente, o in sua assenza di revisori esterni, che attesta l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto.
2. Con riferimento alla possibilità di eccedenza delle erogazioni provinciali rispetto alle somme rendicontate, EURICSE provvede, contestualmente alla presentazione del rendiconto, a versare alla Provincia il relativo importo entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione finale. Ad avvenuto completamento dell'esame della rendicontazione, le eventuali ulteriori somme che risultassero erogate in eccesso

rispetto al finanziamento spettante, dovranno invece essere restituite entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Fermo restando l'importo complessivo del finanziamento provinciale, sono ammesse compensazioni – entro il limite del 30% dei costi diretti totali – tra le diverse macrovoci di spesa e tra le annualità previste nel “*Piano finanziario 2016-2017*” (Allegato B) del presente Accordo. Le “*Spese generali*”, anche a consuntivo, non possono superare il 25% dei costi totali diretti rendicontati e ritenuti ammissibili. Eventuali maggiori scostamenti dovranno essere approvati dalle Parti, con scambio di corrispondenza, previo parere favorevole del Comitato per la ricerca e l'innovazione della Provincia.
4. Fermo restando che l'importo massimo complessivo del finanziamento concesso dalla Provincia è pari a 900.000,00 Euro, a consuntivo il finanziamento provinciale non potrà essere superiore al 67% dell'importo finale dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili.
5. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione intermedia e/o finale (delle attività ed economica) determina la riduzione del 5% del finanziamento spettante, calcolato sui costi ritenuti ammissibili.

Articolo 7

Attività di monitoraggio, sospensione e revoca del finanziamento

1. Il monitoraggio sulla realizzazione del Programma di attività di cui all'Allegato A) è effettuato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione della Provincia:
 - a) a metà della durata del presente Accordo (entro marzo 2017), anche avvalendosi di esperti esterni;
 - b) mediante la valutazione delle relazioni intermedie e finale sulle attività svolte.
2. Obiettivo del monitoraggio previsto a metà della durata dell'Accordo è quello di verificare l'andamento del Programma di attività rispetto agli obiettivi previsti, nonché i risultati conseguiti. A seguito del monitoraggio le Parti potranno rivedere il Programma di attività – Allegato A) – e l'impegno finanziario a carico di entrambe.
3. Nel caso in cui a seguito del monitoraggio risulti la non corretta realizzazione del Programma di attività rispetto ai contenuti approvati, il Comitato può proporre la sospensione dell'Accordo.
4. La sospensione è disposta con atto del Dirigente competente in materia di Università e ricerca fissa i termini entro i quali EURICSE è tenuto a fornire gli elementi utili a

chiarire le difformità riscontrate. Sulla base della valutazione di tali elementi il Comitato propone:

- la continuazione dell'Accordo, con rideterminazione della data di conclusione, tenuto conto del periodo di sospensione, ed eventuale rideterminazione del finanziamento;
 - la ridefinizione del Programma di attività con eventuale rideterminazione del finanziamento;
 - la conclusione anticipata dell'Accordo e conseguente rideterminazione del finanziamento, fermo restando il riconoscimento delle attività svolte;
 - la conclusione anticipata dell'Accordo con revoca parziale o totale del finanziamento concesso.
5. La conseguente decisione è assunta con provvedimento del Dirigente competente in materia di Università e ricerca.
6. Per il recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti revocati o rideterminati si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 della legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979.

Articolo 8

Proprietà dei risultati

1. I diritti di proprietà relativi ai risultati e del *know-how* derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo appartengono alla Provincia e ad EURICSE in ragione proporzionale al contributo economico-finanziario dai medesimi sostenuto sulla base della ripartizione dei costi indicata nel “*Piano finanziario 2016-2017*”, Allegato B), fatto salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori.
2. Le Parti concorderanno, tramite accordi separati, il regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro utilizzazione ed alienazione, mantenendo il più scrupoloso riserbo sui risultati suscettibili di protezione brevettuale ed astenendosi da qualsiasi pubblicazione o divulgazione degli stessi fino al deposito della domanda di brevetto, che dovrà comunque essere completato entro un periodo di tempo ragionevole rispetto alle esigenze di disseminazione della conoscenza.
3. In ogni opera, scritto o prodotto – relativo al Programma di attività – dovrà essere menzionata la Provincia Autonoma di Trento, quale ente patrocinante e finanziatore del Programma stesso.

Articolo 9

Durata

1. Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31 dicembre 2017.
2. Le Parti concordano che sono riconosciute ai fini del presente Accordo le attività strettamente connesse al Programma di attività – Allegato A) – svolte da EURICSE dal 01° gennaio 2016.
3. Per il completamento delle attività del Programma di attività – Allegato A) – potrà essere concessa un'unica proroga di durata non superiore a 4 mesi, disposta con atto del Dirigente competente in materia di Università e ricerca, previo parere favorevole del Comitato per la ricerca e l'innovazione della Provincia, su richiesta motivata da parte del Responsabile Esecutivo e non potrà dar luogo ad una richiesta di aggiornamento del finanziamento provinciale.

Articolo 10

Controversie

1. La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Accordo è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trento.

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Accordo è a carico di EURICSE.
3. Il presente atto è redatto in un unico originale.

Letto, accettato e sottoscritto.